



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTISTA, PUGLIA, BENCINI, CATALFO, PAGLINI,
BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DONNO, GIARRUSSO,
LEZZI e MONTEVECCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2013

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento
e i loro collaboratori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dare una soluzione all'annosa questione dell'inquadramento contrattuale dei collaboratori parlamentari, nel rispetto del dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione.

È noto come, proprio all'interno delle sedi istituzionali dove si legifera per combattere tutte le forme di lavoro sommerso e precario, si rilevi un'altissima incidenza delle stesse. Tale situazione è inammissibile: in primo luogo per la salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali del lavoratore; in secondo luogo per l'esigenza di trasparenza che l'opinione pubblica richiede da sempre al mondo politico.

Il pieno e completo riconoscimento della figura del collaboratore parlamentare appare coerente con i principi costituzionali di cui all'articolo 35, primo comma, secondo il quale la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, e all'articolo 36, primo comma, ossia il principio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro.

L'articolo 1 stabilisce dunque che i parlamentari possono essere assistiti e coadiuvati nelle attività connesse al proprio mandato da un massimo di due collaboratori, scelti tra persone esterne alle amministrazioni delle Camere. Il limite previsto di due unità è reso necessario proprio dall'esigenza di retribuire in modo equo e commisurato il collaboratore (persona spesso altamente qualificata), considerato l'ammontare complessivo della somma a disposizione del singolo parlamentare alla voce «rimborso delle spese per l'esercizio del mandato». Tuttavia, come specificato al comma 6 dell'articolo

3, il parlamentare può avvalersi di ulteriori collaboratori, ma a proprio esclusivo carico.

L'articolo 2 tratta la disciplina del rapporto di lavoro e la normativa applicabile. Il rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore ha natura fiduciaria. Per quanto riguarda la tipologia di contratto, vi è la possibilità di stipulare contratti di lavoro sia subordinato che non subordinato. Ai primi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile, ossia il regime di libera recedibilità (cosiddetto recesso *ad nutum*). Per i rapporti di lavoro non subordinati, invece, il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti. Il rapporto di lavoro cessa con la conclusione della legislatura, ovvero termina con la cessazione anticipata del mandato del parlamentare, salvo diverso accordo tra le parti. Si stabilisce inoltre che non possono svolgere le mansioni di collaboratore il coniuge del parlamentare e i parenti o affini dello stesso entro il secondo grado, nonché il coniuge ovvero i parenti o affini entro il secondo grado di un altro membro del Parlamento appartenente al medesimo Gruppo parlamentare. Il comma 4 precisa che i rapporti di lavoro oggetto del presente disegno di legge non instaurano alcun rapporto di lavoro tra collaboratori e amministrazioni delle Camere. In ultimo, si prevede che per le controversie relative ai rapporti di lavoro tra collaboratore e parlamentare è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'articolo 3 regola la retribuzione dei collaboratori demandando a delibere degli Uffici di Presidenza delle Camere la disciplina delle modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori e dell'adempimento dei connessi oneri fiscali, previden-

ziali ed assistenziali. La responsabilità della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare ed il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori. Si definiscono i requisiti della retribuzione del collaboratore, nel rispetto dei minimi contrattuali o della legge, con particolare riferimento alla natura e all'orario della prestazione lavorativa concordata tra le parti. Il parlamentare, nell'ambito dei rapporti di lavoro con i collaboratori, è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive, qualora tutti i collaboratori svolgano la propria attività nei locali all'interno della Camera di appartenenza o presso la

propria residenza. Il comma 4 attribuisce un compito di vigilanza alla Camera di appartenenza sulle attività indicate nel contratto e sulla tipologia contrattuale prescelta, affinché risultino compatibili e coerenti con l'attività svolta dal collaboratore. Come già detto, al comma 6 è prevista la possibilità per il parlamentare di avvalersi di ulteriori collaboratori a proprio esclusivo carico. Infine, l'ultimo comma attribuisce al parlamentare la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento, nel limite di una unità, esclusivamente nel caso in cui abbia già alle proprie dipendenze due collaboratori secondo le previsioni contenute nel disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Collaboratori parlamentari)

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da un numero massimo di due collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

*(Disciplina del rapporto di lavoro
e normativa applicabile)*

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.

3. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il proprio coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il

secondo grado nonché con il coniuge ovvero i parenti o affini entro il secondo grado di un altro membro del Parlamento appartenente al medesimo Gruppo parlamentare.

4. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 3.

(Retribuzione dei collaboratori parlamentari)

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura

e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Per il rapporto di lavoro di cui alla presente legge il membro del Parlamento è esentato dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se tutti i suoi collaboratori svolgono la propria attività all'interno dei locali messi a disposizione dalla Camera di appartenenza del parlamentare stesso o se svolgono tale attività presso la propria abitazione di residenza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo, all'assolvimento degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato comma 1.

4. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

6. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o due collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, ciascun membro del Parlamento può avvalersi, anche oltre tali limiti, nel rispetto dei contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori, con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2.

7. Ciascun membro del Parlamento può attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel limite di una unità, esclusivamente nel caso in cui abbia già

alle proprie dipendenze due collaboratori,
secondo le disposizioni della presente legge.
I relativi oneri sono ad esclusivo carico del
parlamentare.

